

DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2014
256/2014/E/COM

AVVIO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
REGOLATE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 giugno 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95)
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;
- la deliberazione dell'Autorità del 13 febbraio 2007, n. 11 (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 154/2014/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), dispone che l'Autorità controlli le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi e che le medesime siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, e al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale;
- l'articolo 43, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità vigili sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasporto;
- i settori di competenza dell'Autorità sono servizi a rete *capital intensive* con vite tecniche utili dei principali impianti che possono avere durata superiore alle scadenze delle concessioni; pertanto si potrebbero verificare scelte opportunistiche da parte degli operatori volte a massimizzare i propri interessi di breve periodo, a scapito di oneri maggiori per il sistema nel lungo periodo (a titolo esemplificativo, sovrainvestendo per lucrare sul differenziale tra interesse regolatorio e interesse del debito effettivamente sostenuto, oppure rimandando gli interventi manutentivi troppo onerosi a vantaggio di quelli con tempi di ritorno più brevi);
- il sistema tariffario deve contemperare la certezza della copertura dei costi di investimento sostenuti dalle imprese (compatibili con la manutenzione e lo sviluppo delle reti) con gli interessi dei clienti finali in termini di efficienza ed efficacia degli investimenti effettuati.

CONSIDERATO, NELLO SPECIFICO, CHE:

- il sistema regolatorio, così come definito dall'Autorità, ha assunto una sua definizione stabile e prevedibile in un quadro di generale continuità e che in tale quadro, tra gli altri, è previsto anche il periodico aggiornamento dei corrispettivi tariffari in funzione dei costi di investimento;
- a tale proposito, gli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura sono tenuti da una parte ad aggiornare i piani di investimento, dall'altra a trasmettere annualmente le informazioni relative agli investimenti effettuati e agli impianti dismessi coerentemente con gli obblighi in materia di separazione amministrativa e contabile, fissati dall'Autorità ai sensi della richiamata legge 481/95 e attualmente disciplinati dalla deliberazione 11/07.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con deliberazione 122/2013/R/eel, l’Autorità:
 - a) ha rinviato, a un successivo provvedimento, la determinazione delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, per gli anni 2012 e 2013, per 21 imprese distributrici di energia elettrica rispetto alle quali sono emerse criticità in relazione alla determinazione del capitale investito netto;
 - b) ha dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture (ora Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione) di svolgere i necessari approfondimenti istruttori finalizzati alla determinazione delle tariffe di riferimento per le imprese di cui al precedente alinea;
- nell’ambito dei primi approfondimenti svolti dalla suddetta Direzione è emerso come, anche a fronte delle rettifiche operate agli incrementi patrimoniali risultati non pertinenti al servizio di distribuzione di energia elettrica, per 16 imprese della Provincia Autonoma di Bolzano le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 risultino superiori al doppio del valore medio nazionale senza che sia stato possibile individuare le specifiche cause;
- nei casi in cui i parametri tariffari, anche successivamente agli approfondimenti istruttori condotti, risultino superiori al doppio del valore medio nazionale, l’Autorità, con deliberazione 153/2014/R/eel, ha approvato in via provvisoria le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013, prevedendo una limitazione d’ufficio dei parametri tariffari al triplo del valore medio, salvo conferma o modifica in esito alla conclusione di una apposita indagine conoscitiva da avviare con successivo provvedimento;
- con deliberazione 154/2014/R/eel, in analogia con quanto previsto con la deliberazione 153/2014/R/eel, l’Autorità ha approvato in via provvisoria le tariffe di riferimento per l’anno 2014 risultate superiori al doppio del valore medio nazionale, estendendo l’ambito dell’indagine conoscitiva anche a tali tariffe;
- gli approfondimenti sinora svolti non hanno reso possibile l’individuazione delle cause specifiche che determinano, per alcune imprese, valori delle tariffe significativamente più alti della media, facendo altresì emergere la necessità di ulteriori analisi, inclusi riscontri fisici degli impianti realizzati e delle esigenze connesse alle specificità territoriali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un’indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese dei settori regolati, al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate all’Autorità e di acquisire elementi utili a valutare la congruità e coerenza dei medesimi investimenti con le esigenze del servizio in termini di adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, con riferimento alle loro ricadute tariffarie e al rispetto dei programmi di investimento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- alla luce della complessità e ampiezza degli elementi oggetto di verifica sia opportuno che l’indagine si svolga in un periodo di tempo pluriennale,

individuando di volta in volta un sottoinsieme di casi in cui la tematica relativa agli investimenti effettuati si caratterizzi in termini di problematicità comune;

- pertanto, in ragione delle evidenze emerse in sede di approvazione delle tariffe di riferimento relative agli anni 2012, 2013 e 2014 approvate in via provvisoria con le deliberazioni 153/2014/R/eel e 154/2014/R/eel, in una prima fase, si possano effettuare analisi e verifiche approfondite in relazione agli incrementi patrimoniali e alle consistenze dichiarate dalle imprese distributrici di energia elettrica rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento di cui alle medesime deliberazioni;
- le verifiche di cui al precedente punto possano essere svolte anche su base campionaria;
- ai fini delle ulteriori analisi e verifiche di cui al precedente alinea, possano essere richiesti alle imprese distributrici di energia elettrica interessate ulteriori elementi informativi e documentali rispetto a quanto già eventualmente trasmesso, e possano essere effettuate, se necessario, verifiche ispettive presso le sedi delle imprese medesime;
- le ulteriori analisi e verifiche relative alle tariffe degli anni 2012, 2013 e 2014 siano completate entro il mese di gennaio 2015 e che le risultanze delle verifiche siano comunque rese disponibili in tempo utile per la predisposizione delle tariffe di riferimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2015;
- siano definiti con successivi provvedimenti gli investimenti oggetto di ulteriori analisi e verifiche

DELIBERA

1. di avviare un'indagine conoscitiva in materia di investimenti effettuati dalle imprese dei settori regolati al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate all'Autorità e di fornire elementi utili ai fini di una valutazione della congruità e della coerenza dei medesimi investimenti con il contesto settoriale;
2. di prevedere che l'indagine, di cui al comma precedente, venga conclusa entro il 31 dicembre 2016 e che possa essere articolata in più fasi, individuate, di volta in volta, sulla base di tematiche comuni, con determina del Direttore della Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli, sentita l'Autorità;
3. in via prioritaria, nell'ambito di tale indagine, di approfondire le informazioni trasmesse per la determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di energia elettrica, approvate in via provvisoria con le deliberazioni 153/2014/R/eel e 154/2014/R/eel, anche al fine di confermare o modificare le medesime tariffe di riferimento, relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014;
4. di stabilire che, nell'ambito dell'indagine, qualora ritenuto opportuno, possano:
 - a) essere acquisiti dalle imprese distributrici di energia elettrica interessate ulteriori dati ed informazioni rispetto a quelli già attualmente disponibili presso l'Autorità;
 - b) essere effettuate specifiche verifiche ispettive presso le sedi delle imprese distributrici;

5. di attribuire la responsabilità dell'indagine conoscitiva al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, con il supporto della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione;
6. di prevedere che gli approfondimenti di cui al precedente comma 3 vengano conclusi entro il 31 gennaio 2015 e che le risultanze delle verifiche siano comunque rese disponibili in tempo utile per la predisposizione delle tariffe di riferimento del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2015;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni